



Convenzione fra l'Università degli Studi di Siena e ____ (soggetto privato/pubblico) ____ per il finanziamento (totale o parziale) di n. ____ borsa/e di studio per la frequenza del Dottorato di ricerca in ____ - curriculum (se presente) ____ (...oppure... per lo svolgimento di un progetto di ricerca inerente ____) - ciclo xx aa.aa.

L'Università degli Studi di Siena (CF N. 80002070524), con sede in Siena, nella persona del Prof. Roberto Di Pietra, nato a Trapani il 13 aprile 1967, Rettore dell'Università degli Studi di Siena, di seguito definita "UNIVERSITÀ";

e

____ con sede in ____ codice fiscale n. ____ rappresentata da ____ nato a ____ il ____, di seguito definito "FINANZIATORE";

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, Norme di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, e, in particolare, l'art. 4;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- richiamata l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. 31068/2014 del 27 agosto 2014 relativa all'imposizione di bollo sulle convenzioni;
- richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena;
- richiamato il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Siena;
- richiamato il Regolamento di Ateneo sulla proprietà intellettuale;
- richiamato il D.M. del 14.12.2021, n. 226, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al sopra citato D.M. n. 226/2021;
- richiamato il D.M. del 23 febbraio 2022, n. 247, che prevede all'articolo 1 l'importo annuale lordo delle borse di dottorato a partire dal 1° luglio 2022;
- le delibere del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del di delega al Rettore a stipulare con proprio provvedimento le convenzioni per il finanziamento dei Dottorati di ricerca;
- nelle more del rinnovo dell'accREDITAMENTO da parte del MUR, previo parere favorevole dell'ANVUR, dei corsi di dottorato di ricerca per l'attivazione del 40° ciclo;

Premesso che:

1. l'Università degli Studi di Siena attiva, previa autorizzazione degli Organi accademici competenti, presso il Dipartimento di, il corso di dottorato di ricerca in "....." della durata di tre anni accademici;
2. che il Finanziatore è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo di attività di ricerca nei settori disciplinari propri del corso di dottorato di ricerca di cui sopra;
3. *(inserire se la borsa è a tema vincolato)* che il Finanziatore è interessato in particolare allo svolgimento del seguente tema di ricerca:

Si conviene e si stipula:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Definizioni

1. Il termine "BACKGROUND" indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale, protetto e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, di cui una PARTE sia titolare prima dell'avvio della collaborazione oggetto della presente Convenzione e messo a disposizione dell'altra PARTE per lo svolgimento delle ricerche. [La lista del BACKGROUND sarà fornita nell'ALLEGATO TECNICO]
2. Il termine "FOREGROUND" indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell'attuazione della Convenzione e in ragione di esso e quindi collegati all'obiettivo delle ricerche
3. Il termine "RISULTATI" indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale realizzati o comunque conseguiti in occasione dell'attuazione della Convenzione in ragione di essa e quindi collegati all'obiettivo delle ricerche, ma non protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Articolo 3 – Istituzione di n. ... borsa/e di studio

1. L'UNIVERSITÀ, sede amministrativa del Dottorato di ricerca in si impegna a istituire, n. ____ borsa/e di studio per la frequenza del Dottorato di ricerca in "....." curriculum *(se esistente)* _____, della durata di tre anni, sostenuta nella percentuale del ____ dal FINANZIATORE.
2. La borsa di studio e i finanziamenti sono riferiti agli anni accademici _____ per la frequenza del ____ ciclo.
3. La suddetta borsa di dottorato sarà messa a concorso tramite avviso di selezione insieme a quelle finanziate dall'UNIVERSITÀ se completata prima del bando, ed assegnata ed erogata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
4. L'Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato nella graduatoria di concorso, in possesso dei requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Oneri a carico del Finanziatore

1. Il FINANZIATORE si impegna ad assumersi gli oneri finanziari connessi al finanziamento *(totale/parziale)* di n. ____ borsa/e di studio per la frequenza del dottorato di ricerca di cui sopra e si impegna a mettere a disposizione dell'Università, per l'intero triennio di durata del corso di dottorato, l'importo complessivo di € 67.500,00 per il finanziamento della borsa di studio, comprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, del budget di ricerca dottorandi e della maggiorazione per n. 3 mesi di soggiorno all'estero, così distribuite:

- a. Prima annualità: € 24.170,00 di cui € 20.040,00 lordo amministrazione relativa alla borsa di studio, € 1.625,00 quale budget di ricerca del dottorando e € 2.505,00 per n. 3 mesi di maggiorazione della borsa per soggiorni all'estero (la maggiorazione è calcolata nella misura del 50% dell'importo/die della borsa di studio; eventuali maggiorazioni della borsa per periodi all'estero oltre i 3 mesi, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi, saranno richiesti al FINANZIATORE ed erogati all'assegnatario solo in presenza del trasferimento della somma relativa che deve essere versata entro 15 giorni dalla richiesta dell'Università);
 - b. Seconda annualità: € 21.665,00 di cui € 20.040,00 lordo amministrazione relativa alla borsa di studio e € 1.625,00 quale budget di ricerca del dottorando;
 - c. Terza annualità € 21.665,00 di cui € 20.040,00 lordo amministrazione relativa alla borsa di studio e € 1.625,00 quale budget di ricerca del dottorando.
2. In aggiunta alle somme di cui sopra, il Finanziatore si impegna a versare ogni anno per ciascuna borsa:
- a. eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norma di legge, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o previdenziale o ad aumenti dell'ammontare annuo dei contributi di accesso e frequenza
 - b. eventuali mesi di proroga del corso, autorizzate dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche come da Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al DM 226/2021 (art. 13, comma 4);
3. Il pagamento degli importi sarà effettuato (*selezionare un'opzione*):
In un'unica soluzione in seguito alla stipula della presente convenzione. L'UNIVERSITÀ non darà corso all'istituzione della borsa e all'inserimento nel bando di ammissione al dottorato nel caso il Finanziatore non abbia provveduto al versamento del suddetto contributo.

Oppure:

- In tre soluzioni annuali considerati gli importi di cui all'art. 3, comma 1:
- a. la prima annualità, comprensiva del budget e della maggiorazione all'estero, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a, dovrà essere erogata alla stipula della presente convenzione; l'Università non darà corso all'attribuzione della borsa nel caso il Finanziatore non abbia provveduto al versamento del suddetto contributo entro il termine stabilito;
 - b. la seconda annualità, comprensiva del budget di ricerca del dottorando, entro il 31 ottobre 2025;
 - c. la terza annualità, comprensiva del budget di ricerca del dottorando, entro il 31 ottobre 2026.
4. La mancata erogazione dell'importo indicato per gli anni successivi al primo avrà come conseguenza l'interruzione dell'erogazione della borsa al beneficiario. Il FINANZIATORE rende pertanto indenne l'UNIVERSITÀ da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle quote di finanziamento, in qualsiasi modo motivate.
5. A garanzia del finanziamento per gli anni successivi al primo e dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nella presente convenzione, il FINANZIATORE fornirà polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria all'atto della stipula della convenzione, dell'importo complessivo della seconda e della terza annualità, e si impegna al versamento della maggiorazione per i soggiorni autorizzati all'estero. (N.B. *La polizza fideiussoria non è richiesta se il finanziatore è un ente pubblico – in questo caso basterà copia conforme della delibera dell'ente*).
6. Qualora la borsa di studio non venga assegnata, l'UNIVERSITÀ restituirà al FINANZIATORE le somme eventualmente già versate, a seguito della firma della presente convenzione, a richiesta del Finanziatore; qualora si verifichi la rinuncia agli studi/la rinuncia alla fruizione della borsa/la sospensione della borsa, da parte del dottorando o l'esclusione dal corso ad opera del Collegio dei docenti, l'UNIVERSITÀ potrà trattenere le somme già versate per gli stessi fini.
7. In caso di frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca, le somme residue non utilizzate saranno conguagliate al termine del triennio.

Articolo 5 - Versamenti

I versamenti di cui all'articolo precedente dovranno avvenire con una delle seguenti modalità:

1. *in caso di finanziatore pubblico*: Girofondo sul conto di Contabilità Speciale n. 0038125 intestato: Università degli Studi di Siena presso Banca d'Italia, specificando nella causale *Dottorato di ricerca in*

“.....”, ciclo xx – annualità 1, 2 e/o 3

1. *in caso di finanziatore privato*: tramite il sistema pagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012 al seguente link: <https://unisi.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/cercaversamento> utilizzando il codice che sarà inviato.
2. *in caso di finanziatore estero*: C/C intestato: Università degli Studi di Siena IBAN = IT 79 R 03111 14200 000000001264, BIC/SWIFT CODE = BLOPIT22, presso UBI Banca - Filiale di Siena Piazza Matteotti Piazza Giacomo Matteotti, 34 - 53100 Siena (SI), specificando nella causale *Dottorato di ricerca in* “.....”, ciclo 40 – annualità 1, 2 e/o 3

Articolo 6 – Attività di ricerca

1. Il conferimento della borsa di studio a favore del dottorando non configura rapporto di lavoro subordinato nei confronti del FINANZIATORE.
2. Nel caso di borsa con tema vincolato, al fine di sviluppare l'attività di ricerca, l'assegnatario della borsa di studio potrà utilizzare, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato cui è iscritto, le strutture dell'Ente finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati. Tale possibilità potrà essere estesa agli altri iscritti al corso previo accordo con l'Ente finanziatore. Uno o più rappresentanti dell'Ente finanziatore potranno essere cooptati nel Collegio dei docenti del corso di dottorato a titolo di esperti non universitari nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo in materia. All'Ente finanziatore saranno rese note le generalità dell'assegnatario della borsa di studio.
3. Le Parti individueranno un supervisore afferente all'ente finanziatore ed un supervisore afferente all'UNIVERSITÀ, che di raccordo, seguiranno il dottorando nel corso delle attività di ricerca inerenti il progetto.
4. Il beneficiario della borsa potrà svolgere attività, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato, presso le strutture del Finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati.
5. I dottorandi iscritti sono coperti da polizza di assicurazione stipulata dall'UNIVERSITÀ contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi per le attività che svolgono nell'ambito del dottorato, anche in sedi diverse da quelle dell'Ateneo, purché autorizzati dal Collegio dei docenti.

Articolo 7– Concorso di ammissione e norme

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia di dottorato di ricerca.

Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

1. In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro il FINANZIATORE e l'UNIVERSITÀ provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per la parte di loro competenza.
2. L'UNIVERSITÀ ha l'obbligo di formare il/la dottorando/a prima dell'inizio dell'attività sulla formazione generale ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i. e dell'accordo Stato Regioni del 2011.
3. Sarà cura del FINANZIATORE fornire la necessaria formazione relativa ai rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro in materia di sicurezza, se il/la dottorando/a svolge parte della sua attività presso l'istituto/ente finanziatore. Il FINANZIATORE farà espletare, se prevista, la sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/2008, a cura del proprio medico competente.

Articolo 9 – Informazioni riservate

1. Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
 - Informazioni riservate:

(i) tutte le Informazioni di natura tecnico-scientifica e commerciale, dati, progetti, informazioni, conoscenze, know-how, studi, metodi di ricerca, procedimenti, formule, idee, bozze, relazioni tecniche, descrizioni, procedure, istruzioni, software e altre informazioni tecniche di vario genere messe a disposizione delle Parti in relazione alla presente Convenzione ma non generate nell'ambito del progetto;

(ii) tutte le informazioni, i dati, i disegni ed altre informazioni tecnico scientifiche create, sviluppate, o scoperte durante l'esecuzione della presente Convenzione ed in ragione del progetto, compresi i Risultati.

che siano state sviluppate da una delle Parti (di seguito denominata "Parte dichiarante") o comunque proveniente dalla stessa e che vengano fornite e/o consegnate, in forma scritta ovvero in forma orale, all'altra Parte (di seguito "Parte ricevente") per lo svolgimento del progetto.

- Risultati: i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del progetto suscettibili di formare oggetto di domanda di brevetto o di registrazione ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 di seguito CPI).
2. Le Parti si impegnano a trattare come riservate e confidenziali ed a non divulgare a terzi le informazioni riservate fornite dall'altra Parte, fino a che queste non diverranno pubblicamente accessibili *non* per effetto della Parte ricevente, limitando la diffusione delle informazioni riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza delle stesse. In ogni caso Parte ricevente garantisce che i soggetti cui le informazioni riservate saranno divulgate sono tenuti al rispetto degli obblighi di confidenzialità assunti tra le Parti ai sensi della presente Convenzione.
 3. La Parte dichiarante si riserva la possibilità di stipulare contratti di riservatezza ad hoc con Parte ricevente, ivi comprese persone fisiche affiliate a Parte ricevente, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni riservate di cui è titolare.
 4. Tenuto conto delle modalità di svolgimento del corso di dottorato ed in accordo a quanto previsto dal regolamento dell'UNIVERSITÀ, resta inteso che la diffusione delle informazioni riservate dalla Parte ricevente deve essere concordata con i tutor. A tal proposito resta inteso che qualora l'Università degli Studi di Siena, inclusi i suoi docenti e/o ricercatori, intenda pubblicare e/o presentare (incluso la presentazione per attività tesiistiche, convegni, pubblicazioni scientifiche), in tutto o in parte, i risultati dovrà preventivamente ricevere l'autorizzazione scritta del FINANZIATORE.
 5. L'UNIVERSITÀ accetta la revisione preventiva da parte del FINANZIATORE della tesi di dottorato così come di qualsiasi presentazione, relazione e simili previste durante il corso di dottorato per le finalità meramente connesse allo svolgimento dello stesso, al fine di prevenire divulgazioni delle Informazioni Riservate. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ una volta esaminata la revisione proposta e giustificata dal Finanziatore, si riserva di conformarsi alla suddetta revisione qualora siano presenti informazioni riservate del Finanziatore.
 6. Non sono qualificabili come "Informazioni riservate" le informazioni che (I) siano di pubblico dominio precedentemente al trasferimento di tale informazione da una Parte all'altra o diventino di pubblico dominio senza violazione del presente accordo di riservatezza; (II) diventino di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per fatto non imputabile alla Parte ricevente; (III) siano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come mostrato da documenti precedenti alla data della comunicazione; (IV) siano legittimamente ottenute da una delle Parti da una terza parte che non abbia obblighi di riservatezza; (V) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza uso o riferimento alle informazioni della Parte dichiarante, come mostrato da documenti e altre prove evidenti in possesso della Parte ricevente.
 7. Le Parti prendono atto che, qualora il progetto dottorale preveda lo svolgimento di attività di ricerca o divulgazione anche presso terzi, tali attività dovranno essere concordate preventivamente tra le Parti, al fine di evitare commistioni o divulgazioni, anche accidentali o indirette, di Informazioni Riservate o di materiali confidenziali di proprietà dell'altra Parte.

Articolo 10 - Proprietà intellettuale e titolarità dei risultati

1. Il BACKGROUND di una PARTE è e resterà di titolarità della PARTE medesima. È escluso che la Convenzione e la sua esecuzione implicino una cessione o licenza di sfruttamento commerciale di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione al BACKGROUND dell'altra PARTE.
2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, con la presente Convenzione ciascuna PARTE garantisce all'altra per la durata della Convenzione medesimo, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, revocabile, non trasferibile sul BACKGROUND e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento della RICERCA e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Laddove l'uso del BACKGROUND di una PARTE fosse necessario per lo sfruttamento commerciale del FOREGROUND dell'altra PARTE, le PARTI si impegnano a negoziare apposita licenza scritta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che non potrà essere immotivatamente negata.

OPZIONE A

3. I RISULTATI saranno di proprietà di (indicare lo specifico accordo tra le parti).
4. In caso di conseguimento di FOREGROUND resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione e dovranno esprimere all'altra PARTE tramite comunicazione scritta il proprio interesse per la protezione di esso. La PARTE che si dimostri interessata ad ottenere un titolo di privativa industriale dovrà rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione del FOREGROUND e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privativa sarà da intendersi congiunta. Le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità.

OPPURE

La proprietà della privativa sarà congiunta nella misura del 50% al COMMITTENTE e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.

5. Contestualmente al deposito o registrazione di diritti di proprietà intellettuale per il FOREGROUND, l'UNIVERSITÀ concederà al FINANZIATORE una licenza esclusiva a tempo indeterminato a titolo oneroso, con diritto di sub-licenza della propria quota di titolarità, con atto separato da siglarsi successivamente al deposito e comunque non oltregiorni da esso. Il FINANZIATORE sosterrà tutti i costi di deposito o registrazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché tutti i successivi oneri relativi al loro mantenimento ed eventuali estensioni.
6. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il FINANZIATORE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.
7. Qualora il FINANZIATORE decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, sulla quota di titolarità del FINANZIATORE.

OPZIONE B

3. I RISULTATI saranno di proprietà di (indicare lo specifico accordo tra le parti).
4. In caso di conseguimento di FOREGROUND resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione e dovranno esprimere all'altra PARTE tramite comunicazione scritta il

Commentato [DA1]: Formulazione da utilizzare in caso di deposito a titolarità congiunta tra le parti con licenza esclusiva al FINANZIATORE. Tale scelta prefigura un contributo attivo di entrambe le parti alla generazione del Foreground. La contitolarità da parte dell'Università è un valore aggiunto rispetto al posizionamento istituzionale, mentre il FINANZIATORE si riserva lo sfruttamento commerciale con accollo delle spese di deposito e mantenimento.

Commentato [AD2]: Formulazione da utilizzare in caso di deposito a titolarità congiunta tra le parti con opzione di licenza al FINANZIATORE. Tale scelta prefigura un contributo attivo di entrambe le parti alla generazione del Foreground. La contitolarità da parte dell'Università è un valore aggiunto rispetto al posizionamento istituzionale, mentre il FINANZIATORE si riserva un diritto di opzione da esercitarsi entro un periodo di tempo prestabilito previo rimborso delle spese sostenute dall'Università.

proprio interesse per la protezione di esso. La PARTE che si dimostri interessata ad ottenere un titolo di privativa industriale dovrà rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione del FOREGROUND e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privativa sarà da intendersi congiunta.

Le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità.

OPPURE

La proprietà della privativa sarà congiunta nella misura del 50% al COMMITTENTE e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.

5. Le PARTI decideranno congiuntamente sul deposito, registrazione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale per il FOREGROUND e ne sosterranno le relative spese. Resta inteso che il FINANZIATORE avrà un diritto d'opzione per la licenza a titolo oneroso della quota di privativa dell'UNIVERSITÀ, da esercitarsi entro.....mesi e previo rimborso delle spese già sostenute pro parte dall'UNIVERSITÀ per il deposito e mantenimento della privativa. Decorso inutilmente detto termine, il diritto di opzione si intenderà decaduto.
6. Il FINANZIATORE ha facoltà di utilizzare in attività economica il FOREGROUND, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo un giusto corrispettivo all'UNIVERSITÀ per la licenza d'uso della sua quota. La concessione a soggetti terzi di licenze e i relativi termini devono essere preventivamente autorizzati da entrambi le parti.
7. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il FINANZIATORE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.
8. Qualora il FINANZIATORE decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, sulla quota di titolarità del FINANZIATORE.

OPZIONE C

3. 10.3. I RISULTATI saranno di proprietà di (indicare lo specifico accordo tra le parti).
4. 10.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione. Il FINANZIATORE dovrà dichiarare per iscritto il proprio disinteresse per le privative industriali sul FOREGROUND entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'UNIVERSITÀ. Qualora sia comunicato espressamente o tacitamente, per assenza di comunicazione entro il termine, il disinteresse del FINANZIATORE per le privative industriali sul FOREGROUND, l'UNIVERSITÀ potrà procedere al deposito di esse a proprio nome e spese senza nulla dovere al FINANZIATORE, acquisendone l'esclusiva titolarità.
5. 10.5. Il FINANZIATORE ha diritto di prelazione per la licenza d'uso sulle privative a titolarità dell'UNIVERSITÀ a parità di condizioni rispetto a quelle offerte da terzi. Tale prelazione potrà essere esercitata dal FINANZIATORE entro 30 giorni dalla comunicazione scritta da parte dell'UNIVERSITÀ della proposta del terzo e delle relative condizioni.

OPZIONE D

3. I RISULTATI saranno di proprietà del FINANZIATORE.

Commentato [AD3]: Tale formulazione è utilizzata in caso di deposito a esclusiva titolarità dell'Università in quanto il FINANZIATORE non ha interesse alla proprietà dei risultati. La Convenzione assegna al FINANZIATORE un diritto di prelazione sulla licenza d'uso a condizioni pari a quelle offerte da terzi.

Commentato [AD4]: Con questa formulazione il FINANZIATORE si assicura la proprietà del Foreground sin dalla stipula della Convenzione, ma poiché il prezzo corrisponde solo alla mera attività di ricerca e non al Foreground eventuale, il FINANZIATORE remunererà appositamente l'Università per gli ulteriori apporti rispetto ai risultati

4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, il FINANZIATORE sarà titolare dei relativi diritti di proprietà industriale, ma riconoscerà all'UNIVERSITÀ un premio complessivo pari a euro Inoltre, a seguito del deposito di un'eventuale domanda di brevetto o modello di utilità internazionale o domanda di estensione internazionale di una domanda prioritaria/priorità già depositata in sede nazionale, il FINANZIATORE riconosce all'UNIVERSITÀ un ulteriore premio complessivo pari a euro..... Infine, per la concessione di ogni brevetto o modello di utilità derivante dalla stessa domanda prioritaria/priorità, il FINANZIATORE riconosce all'UNIVERSITÀ un aggiuntivo premio complessivo pari a euro.....
5. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il FINANZIATORE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.
6. Qualora il FINANZIATORE non sia interessato al deposito di una domanda di brevetto dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà diritto di acquisire, a titolo gratuito, la totalità dei diritti inerenti il FOREGROUND e di decidere in autonomia se procedere alla brevettazione.
7. Restano salvi i diritti degli inventori a essere riconosciuti come tali.

OPZIONE E

3. I RISULTATI saranno di proprietà di (indicare lo specifico accordo tra le parti).
4. Le PARTI si danno atto che per la natura della RICERCA non è previsto che l'attività svolta dall'UNIVERSITÀ possa generare FOREGROUND.
5. Nell'imprevisto caso di FOREGROUND, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della quota di proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale.

Commentato [AD5]: Tale formulazione è utilizzata qualora non si preveda alcun Foreground

ART. 11 Pubblicazione dei risultati

1. Il FINANZIATORE riconosce all'UNIVERSITÀ il diritto di prima pubblicazione dei risultati previa concessione allo stesso di un termine di 30 giorni per esaminare le pubblicazioni al fine di identificare elementi brevettabili ed eventuali divulgazioni involontarie di INFORMAZIONI RISERVATE. È prevista una proroga di ulteriori 30 giorni per consentire al FINANZIATORE la preparazione e il deposito di privative industriali. Ogni successiva proroga richiederà un apposito accordo tra le PARTI.
2. L'utilizzo o divulgazione da parte del FINANZIATORE dei RISULTATI deve essere compatibile con la conservazione sia della brevettabilità del FOREGROUND sia del diritto di prima pubblicazione dell'UNIVERSITÀ.
3. L'UNIVERSITÀ si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito della presente Convenzione.

Articolo 12 - Trattamento dei dati

1. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
2. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto 55, Siena nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. L'Università ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: rpd@unisi.it o rpd@pec.unisipec.it

3. Il Finanziatore si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.
4. Titolare del trattamento dati per il Finanziatore è: , con sede in
Il responsabile della protezione dei dati del Finanziatore può essere contattato al seguente indirizzo:
.....

Articolo 13 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e termina con la conclusione del percorso dottorale del/della beneficiario/a della borsa.

Articolo 14 – Firma digitale e bolli virtuali

La presente convenzione viene sottoscritta con dispositivo di firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. Le spese di bollo saranno assolate in modo virtuale dall'Università degli Studi di Siena. La convenzione sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti a cura della parte richiedente.

Articolo 15 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione. Nel caso di ricorso ad autorità giudiziaria, il Foro competente sarà quello di Siena.

Per l'Università degli Studi di Siena

Data della firma digitale

Il Rettore, Prof. Roberto Di Pietra

Per _____

Data della firma digitale

Il Rappresentante Legale _____